

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **76/1992** (ECLI:IT:COST:1992:76)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **05/02/1992**; Decisione del **17/02/1992**

Deposito del **28/02/1992**; Pubblicazione in G. U. **04/03/1992**

Norme impugnate:

Massime: **17990**

Atti decisi:

N. 76

ORDINANZA 17-28 FEBBRAIO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Francesco GUIZZI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438,439,440 e 442 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti nel procedimento penale a carico di Conti Galafro ed altro iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore prof. Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza in data 14 febbraio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 ottobre 1991 - reg. ord. n. 644 del 1991) il Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nelle parti in cui subordinano al consenso non motivato ed insindacabile del pubblico ministero l'adozione del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, non consentendo al giudice di valutare le ragioni addotte dal pubblico ministero a giustificazione del "dissenso", e non attribuendogli, una volta ritenuto ingiustificato il dissenso medesimo, il potere di applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate violerebbero gli artt. 3 e 25 della Costituzione, determinando un'irragionevole disparità di trattamento, in primo luogo fra accusa e difesa, in secondo luogo fra imputati nell'ambito di uno stesso procedimento o per gli stessi reati, e, infine, rispetto alla disciplina dettata per il patteggiamento, nell'ambito della quale, l'esercizio della funzione giurisdizionale non risulta menomato dalla scelta insindacabile del pubblico ministero;

che non si sono costituite le parti né ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che, con sentenza n. 81 del 1991, questa Corte ha già dichiarato, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando a dibattimento concluso ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, dello stesso codice;

che la questione sollevata va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.